

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODA, CALDAROLA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti

Presentata il 14 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella XIII legislatura furono presentate proposte di legge, per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito « Tangentopoli ».

La Camera dei deputati il 26 gennaio 2000 ha approvato un testo unificato per la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta diretta ad accertare le cause e le forme più diffuse delle violazioni della legislazione sul finanziamento pubblico dei partiti, nonché ad individuare le modalità e le forme più diffuse degli ingiustificati arricchimenti e delle violazioni penali in tema di falso in bilancio, corruzione e concussione. A questo testo è ricondotta la presente proposta di legge con alcune modifiche, fra le quali assume rilevanza l'affermazione del principio che, salvo gli atti da segretare per

ragioni di tutela delle istruttorie ancora in corso, tutte le sedute e gli atti della Commissione debbano essere pubblici. Il risultato raggiunto nella XIII legislatura non può essere dimenticato nel ripresentare la proposta di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta su tale fenomeno nell'attuale Parlamento. E questo perché un tentativo organico di capire la genesi della corruzione in Italia e i motivi per i quali sia divenuta sistematica, coinvolgendo tanto il sistema politico quanto quello delle imprese e del mondo finanziario, come è apparso chiaro anche, ma non solo, dall'illecito finanziamento dei partiti, non può che coinvolgere tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

Quanto è successo in Italia dal 1989 non ha precedenti né nella storia del nostro Paese né in quella di altri Paesi a

democrazia consolidata. Mai un sistema politico, intendendo per tale un sistema di partiti e anche di regole che li muovono a cominciare dalle regole elettorali, era stato travolto, dall'unità ad oggi, né viene travolto attualmente in altri Paesi democratici scossi da fenomeni di corruzione politica. Il Regno d'Italia fu scosso da episodi anche gravi di malavita politica ed imprenditoriale (si pensi allo scandalo dei regi tabacchi, a quello della siderurgia, delle ferrovie e della Banca romana e tanti altri) ma questi scandali riguardavano persone, o anche gruppi sociali, e non costituivano mai sistema. I partiti persero qualche elezione, i governi caddero, ma il quadro istituzionale non fu travolto. Lo stesso vale per gli scandali che recentemente hanno scosso grandi democrazie come la Francia, la Germania e Israele.

Compito della Commissione di inchiesta è quindi quello di individuare i fattori genetici e i caratteri sistematici e non episodici della corruzione italiana nonché i modi per evitare che quei fattori e quei caratteri permangano. Compiti, questi, che non potevano e non possono essere devoluti all'autorità giudiziaria, che deve solo reprimere gli illeciti quando ne viene a conoscenza e condannarli. Per un lungo periodo questi compiti, dato il vuoto di potere che si era creato, sono stati di fatto devoluti a magistrati e giudici aggiungendo, così, alle rovine del rapporto politica-economia, le rovine del rapporto ese-

cutivo-legislativo-giudiziario. Troppo tardi il politico si è ricordato che senza iniziativa politica non si esce dalle macerie e non si costruisce il nuovo.

La Commissione di inchiesta avrà, altresì, il compito di accertare cause, caratteri, forme ed estensione del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza estera; episodi di falso in comunicazioni sociali, corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese a decorrere dal 1974, anno di entrata in vigore della legge sul finanziamento pubblico dei partiti (legge 2 maggio 1974, n. 195), fino ai giorni nostri; cause del fenomeno degli illeciti arricchimenti connessi al rapporto fra il sistema dei partiti ed il sistema economico-finanziario; ragioni di eventuali incompletezze o lacune nell'azione dei magistrati e degli organi ausiliari; eventuali lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nelle concessioni di servizi; esistenza, contenuto e veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti e indicazione del grado di rispettivo indebitamento.

Onorevoli colleghi, auspichiamo che la proposta di legge abbia un *iter* veloce ed una rapida approvazione affinché dall'accertamento di quanto esposto si possa costruire una democrazia più solida e si possano indicare provvedimenti ed azioni che la tutelino per il futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti.

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti politici anche di provenienza estera, nonché dei delitti di false comunicazioni sociali e dei reati contro la pubblica amministrazione;

b) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione degli illeciti arricchimenti, anche personali, connessi al rapporto tra sistema dei partiti politici e sistema economico-finanziario;

c) l'estensione e la frequenza delle lesioni del principio di concorrenza nell'affidamento di opere, lavori, forniture e prestazioni di beni e di servizi;

d) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con l'indicazione dell'ammontare del rispettivo indebitamento.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti politici.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati,

rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano svolto indagini giudiziarie o abbiano giudicato o che siano stati condannati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.

3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

ART. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.

ART. 4.

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le sedute e gli atti della Commissione sono pubblici.

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti

relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la domanda sia riproposta.

4. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati. Il divieto di divulgazione può essere deliberato soltanto a tutela delle istruttorie e delle indagini in corso.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.

7. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o infor-

mazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro 18 mesi dal suo insediamento.

2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0021350